Autovettura acquistata da soggetto privato

Se l’autoveicolo è acquistato da un **soggetto privato sprovvisto di partita IVA**, la cessione è qualificata come “**fuori campo IVA**”, e ciò indipendentemente:

* sia dalla qualifica del soggetto acquirente (impresa, professionista o agente);
* che dalla tipologia di veicolo acquistato (strumentale o non strumentale).

La **successiva cessione** del veicolo potrà essere:

* **soggetta a IVA**, da applicare con le modalità ordinarie sull’intero corrispettivo della rivendita;
* **soggetta al** **regime del margine** per i beni usati e, in particolare, al margine cd. “**analitico**”.

Ove si opti per la **prima soluzione** - scelta da indicare nel **quadro VO della dichiarazione IVA** annuale - non risultano particolari problemi operativi per il cedente, il quale emette **fattura**secondo le **modalità ordinarie**, indicando separatamente:

* la base imponibile (intero corrispettivo);
* l’aliquota ordinaria del 22 per cento;
* la relativa imposta.

Alfa s.r.l. ha acquistato nel 2020 un’autovettura da Tizio, soggetto privato, per 7.000 euro (fuori campo IVA). Nel 2022, l’impresa cede l’autovettura alla Beta s.n.c. per 8.500 euro. Optando per l’IVA ordinaria, Alfa deve esporre separatamente in fattura:
- il valore imponibile dell’autovettura: euro 6.967,21;
- l’IVA applicata: euro 1.532,79.

Qualche considerazione in più merita l’ipotesi in cui si scelga di utilizzare il **regime del margine**. Si tratta del regime speciale IVA previsto per il commercio di **beni mobili usati**, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, nonché degli oggetti d’arte, degli oggetti di antiquariato e da collezione, indicati nella Tabella allegata al D.L. 23 febbraio 1995 n. 41, tra cui sono ricompresi **anche gli autoveicoli**usati acquistati da:

* soggetti privati;
* soggetti passivi per quali l’IVA a credito è risultata interamente indetraibile;
* soggetti che applicano un regime definito “in franchigia”, che, per le sue caratteristiche, non consente il recupero della detrazione (ad esempio, contribuenti minimi e forfetari ex legge 23 dicembre 2014, n. 190);
* soggetti passivi che applicano il regime del margine.

La finalità del regime in argomento è **evitare fenomeni di doppia o reiterata imposizione** per i beni che, dopo l’uscita dal circuito commerciale, vengono ceduti a un soggetto passivo per la successiva rivendita, con conseguente ulteriore imposizione in relazione al prezzo di vendita da quest’ultimo praticato.

Scegliendo il **regime del margine analitico**, è assoggettato a **IVA** il solo **utile lordo** realizzato dal rivenditore, cioè l’eventuale differenza positiva (cd. “margine”) fra il prezzo di vendita e quello di acquisto, **maggiorato delle spese di riparazione e di quelle accessorie**.

In sede di emissione della **fattura**, il cedente:

* non deve riportare l’indicazione separata dell’IVA;
* deve specificare ex art. 21, sesto comma, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972, che si tratta di operazioni per la quale è stato applicato il regime del margine ex D.L. n. 41/1995.

Riprendendo i dati dell’esempio precedente, si noti che, poiché il prezzo di rivendita dell’autovettura (euro 8.500) è maggiore di quello di acquisito (euro 7.000), il margine (euro 1.500) assume rilevanza ai fini della determinazione dell’IVA, calcolata come segue:
- € 1.500 : 1,22 = € 1.229,51;
- € 1.229,51 x 22% = **€ 270,49**(da versare nei termini di legge, senza esporla in fattura).

L’indicazione in fattura sarà la seguente:

|  |  |
| --- | --- |
| Prezzo di cessione autovettura targata VP 305 ZT | 8.500 |
| Totale fattura | 8.500 |
| *Operazione assoggettata al regime del margine di cui all’art. 36, comma 1, del D.L. n. 41/1995, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni e integrazioni.* |

Acquisto autovettura con IVA integralmente detratta

La fattispecie in analisi si può presentare, ad esempio, nel caso di veicoli che costituiscono oggetto dell’attività propria dell’impresa o utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività o ancora nel caso di agenti e rappresentanti di commercio (che non utilizzino il veicolo promiscuamente anche ai fini personali) e si configura come operazione **totalmente imponibile**, soggetta ad **aliquota IVA ordinaria** del **22 per cento**.

L’acquisto di un veicolo usato con IVA totalmente applicata a monte è, pertanto, **assimilabile**, nei fatti, all’acquisto di un **autoveicolo nuovo**. A seconda della **tipologia di soggetto acquirente**, sarà possibile avere **differenti regimi di detraibilità** dell’imposta.

Nel caso di **autoveicoli strumentali**, a imprese e agenti o rappresentanti di commercio è consentita la detrazione integrale dell’IVA, mentre i professionisti sono interessati solo alle operazioni inerenti veicoli con limitazioni fiscali.

Per gli **autoveicoli con limitazioni fiscali**:

* imprese e professionisti possono detrarre l’IVA nella misura del 40 per cento (l’IVA è, però, totalmente indetraibile per i soggetti che svolgono esclusivamente operazioni esenti, ad esempio il medico);
* agenti e rappresentanti di commercio detraggono il 100 per cento dell’IVA.

La disciplina IVA applicabile alla **seconda cessione del veicolo** sarà strettamente correlata alla detraibilità dell’imposta che si è resa applicabile all’acquisto.

In particolare, si avrà che:

* per l’**impresa o il professionista**, l’operazione risulta:
	+ totalmente imponibile, nel caso in cui la cessione riguardi un veicolo strumentale sul quale all’acquisto è stato possibile recuperare il 100 per cento dell’IVA;
	+ parzialmente imponibile, nel caso in cui la cessione riguardi un veicolo con limitazioni fiscali e, pertanto, con IVA soltanto parzialmente detraibile;
	+ esente IVA ex art. 10, primo comma, n. 27-quinques), del D.P.R. n. 633/1972, se, all’atto di acquisto, l’impresa o il professionista non hanno potuto detrarre l’imposta.
* per l’**agente/rappresentante di commercio**, l’operazione risulta imponibile IVA, in quanto lo stesso ha detratto integralmente l’imposta all’acquisto (salvo utilizzo promiscuo).

Acquisto autovettura con IVA integralmente non detratta

L’acquisto di un veicolo usato da un **soggetto che non ha potuto detrarre l’IVA** a monte configura un’operazione **esente IVA**.

*La norma di riferimento è l’art. 10, primo comma, n. 27-quinquies), del D.P.R. n. 633/1972, il quale prevede l’****esenzione****per “le cessioni a titolo oneroso che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2” del medesimo decreto IVA.*

Tale fattispecie si configura nel caso in cui un soggetto IVA acquisti un veicolo precedentemente posseduto da:

* un **soggetto che, effettuando solo operazioni esenti**, non aveva potuto detrarre l’IVA sull’acquisto (ad esempio, impresa che acquista l’autovettura prima utilizzata da un medico);
* un soggetto IVA che, in base alla normativa vigente, **non aveva potuto detrarre l’IVA**.

**Esempio**In data 15 marzo 2021, l’impresa Alfa acquista un’autovettura dal dott. Rossi, medico, per un importo di 3.000 euro, importo esente da IVA, in quanto l’IVA era stata all’origine integralmente non detratta.
Nella fattura di vendita vanno riportate le seguenti indicazioni:

|  |  |
| --- | --- |
| Prezzo di cessione autovettura targata BC 010 XV | 5.000,00 |
| Totale fattura | 5.000,00 |
| Importo esente da IVA ex art. 10, primo comma, n. 27-quinquies), del D.P.R. n. 633/1972 |

La successiva cessione del veicolo è effettuata **assoggettando a IVA l’intero corrispettivo** della cessione, oppure applicando il regime del margine analitico (cfr. paragrafo soggetti privati).

**Esempio**Nel corso del 2022, l’impresa Alfa rivende il veicolo di cui all’esempio precedente al sig. Bianchi, rappresentante di commercio, per un importo di 2.000 euro + IVA.

|  |  |
| --- | --- |
| Prezzo di cessione autovettura targata BC 010 XV | 2.000,00 |
| IVA 22 per cento | 440,00 |
| Totale fattura | 2.440,00 |

Acquisto autovettura con IVA parzialmente detratta

*Ai sensi dell’art. 15, quinto comma , del D.P.R. n. 633/1972: “per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell’articolo 19-bis.1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la****base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile****ai sensi di tali disposizioni l’importo determinato ai sensi dei commi precedenti”.*

In considerazione del fatto che nel corso degli anni si sono succedute **diverse percentuali di indetraibilità dell’IVA** sugli acquisti di autovetture, si riporta la seguente tabella di sintesi, al fine di agevolare il riscontro della percentuale di indetraibilità applicata al momento della registrazione della fattura di acquisto:

| **DATA ACQUISTO AUTOVETTURA** | **DETRAZIONE IVA VEICOLO UTILIZZATO PROMISCUAMENTE** | **BASE IMPONIBILE PRIMA CESSIONE** |
| --- | --- | --- |
| *Dal 1979 fino al 31 dicembre 2000* | **Indetraibilità**IVA | **Cessione esente** da IVA ai sensi dell’art. 10. Primo comma, n. 27-quinquies), del D.P.R. n. 633/1972 |
| *Dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2005* | Detraibilità IVA al **10 per cento** | **Senza presentazione istanza di rimborso**Cessione con base imponibile pari al **10 per cento** del corrispettivo |
| **Con presentazione istanza di rimborso per acquisti dal 1° gennaio 2003**40 per cento corrispettivo imponibile (cfr. circolare Agenzia delle Entrate 12 ottobre 2007, n. 55/E, e Corte giust. UE, sent. 4 ottobre 1995, causa C-291/92) |
| *Dal 1° gennaio 2006 al 13 settembre 2006* | Detraibilità IVA al **15 per cento** | **Senza presentazione istanza di rimborso**Cessione con base imponibile pari al **15 per cento del corrispettivo** |
| **Con presentazione istanza di rimborso**40 per cento corrispettivo imponibile (cfr. circlare Agenzia delle Entrate n. 55/E del 2007 e Corte giust. UE, causa C-291/92) |
| *Dal 14 settembre 2006 al 26 giugno 2007* | Detraibilità in base al **principio di inerenza** (5/7, 50 per cento, ecc.) | Cessione con base imponibile determinata applicando al corrispettivo la**stessa percentuale** **detratta** in sede di acquisto |
| *Dal 28 giugno 2007* | Detraibilità IVA al **40 per cento** | Cessione con base imponibile pari al **40 per cento del corrispettivo** |

Operativamente, all’atto della cessione verrà emessa **fattura**, nella quale sono evidenziate:

* una **quota** da assoggettare a **IVA nella misura ordinaria**: la base imponibile è determinata moltiplicando il corrispettivo per la percentuale di detrazione operata, scorporando poi l’IVA;
* la rimanente **quota non soggetta a IVA**.

**Esempio**In data 22 aprile 2022, un professionista acquista un’autovettura usata per un corrispettivo di 6.000 euro (comprensivo di IVA), in relazione alla quale, all’atto di acquisto, l’IVA era stata detratta nella misura del 40 per cento. In caso di corrispettivo comprensivo di IVA, si avrà la seguente equazione di primo grado (incognita “Y”), necessaria per determinare la base imponibile:

* (100 - 40) Y + (40 x 1,22) Y = 6.000;
* 108,8 Y = 6.000;
* Y = 55,147 (6.000/108,8).

Pertanto:

* la quota imponibile è pari a 2.205,88 euro (= 40 x Y);
* la quota fuori campo IVA è pari a 3.308,82 euro (= 60 x Y).

La fattura deve riportare le seguenti indicazioni:

|  |  |
| --- | --- |
| Imponibile | 2.205,88 |
| IVA (22 per cento) | 485,30 |
| Fuori campo IVA ex art. 13, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972 | 3.308,82 |
| Totale fattura | 6.000,00 |

Il trattamento IVA applicabile alla cessione di un veicolo è strettamente legato alle modalità con le quali è stata operata la detrazione all’atto del primo acquisto. A seconda di quanto detratto “a monte”, è possibile riscontrare “a valle” una cessione:

* **esente IVA**, se all’acquisto l’imposta è risultata totalmente indetraibile (art. 10, primo comma, n. 27-quinquies, del D.P.R. n. 633/1972);
* i**mponibile** in misura proporzionale alla percentuale parzialmente detratta in precedenza (art. 13, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972);
* **imponibile in misura totale** secondo la disciplina ordinaria.

La circolare 13 marzo 2009, n. 8/E, ha chiarito che, **se il veicolo da rivendere è stato acquistato detraendo** l’imposta nella misura del **40 per cento** (ipotesi largamente prevalente nella pratica), **non è consentito avvalersi del regime del margine** (a seguito dell’abolizione delle previsioni contenute nell’art. 30, commi 4-6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

Sulla base dei chiarimenti di prassi, pertanto, la **seconda cessione di un veicolo usato**:

* va assoggettata a IVA **nella misura del 40 per cento**, se il rivenditore ha detratto a monte l’imposta in misura parziale con la medesima limitazione del 40 per cento;
* va assoggettata a IVA **nella misura ordinaria**, se l’IVA è stata detratta integralmente in fase di primo acquisto, ancorché applicata su una base imponibile commisurata al 40 per cento del totale (ipotesi frequente, ad esempio, per i commercianti di auto).

| **PRIMO CESSIONARIO** | **DISCIPLINA IVA SECONDA CESSIONE** |
| --- | --- |
| Rivenditore che ha detratto l’IVA al 100 per cento | Il cedente non può applicare il regime del margine |
| Altro soggetto che ha detratto completamente l’IVA all’acquisto |
| Rivenditore che ha applicato il regime del margine | Il cedente può applicare il regime del margine |
| Soggetto privato |
| Soggetto che ha detratto l’IVA parzialmente al 40 per cento | La successiva rivendita non è assoggettabile al regime del margine |
| Soggetto che non ha detratto l’IVA in fase di acquisto | La successiva rivendita può essere assoggettata al regime del margine |